

REGOLAMENTO DEL MERCATO DELL'ANTIQUARIATO

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento e lo svolgimento delle attività commerciali all'interno del mercato tematico periodico denominato "Mercato dell'Antiquariato di Moncalieri".

Articolo 2 – Merceologie ammesse

1. Sul mercato dell'Antiquariato è ammessa la vendita di oggetti vecchi di almeno 50 anni, fatto salvo il settore "modernariato", con riferimento alla data di costruzione dell'oggetto e non all'età del materiale eventualmente usato per la costruzione, ricostruzione, completamento o abbellimento, rientranti nelle seguenti merceologie:
 - a) mobili;
 - b) opere di pittura, di scultura e di grafica;
 - c) ceramiche, vetri, accessori di arredamento;
 - d) silver-plate;
 - e) tappeti ed arazzi;
 - f) tessuti;
 - g) statue per giardini ed elementi di architettura;
 - h) libri, riviste, giornali ed altri documenti a stampa;
 - i) atlanti e mappe;
 - j) manoscritti ed autografi;
 - k) materiale per la scrittura e relativi accessori;
 - l) monili, orologi (da polso, da tasca, da muro e da tavola);
 - m) strumenti ottici, macchine fotografiche, strumenti di precisione;
 - n) dischi, grammofoni, radio, strumenti musicali ed altri strumenti di riproduzione sonora e di comunicazione;
 - o) pizzi, merletti, tovaglie e servizi per la tavola;
 - p) abbigliamento ed accessori per la persona;
 - q) giochi, giocattoli, modellismo, soldatini e figurine;
 - r) articoli da fumo;
 - s) militare ed onorificenze;
 - t) attrezzi da lavoro.
2. Sono inoltre ammessi indipendentemente dall'età le seguenti merci:
 - a) prodotti attinenti al restauro di mobili od oggetti antichi (resine naturali, coloranti, terre, utensili di lavoro, etc.) nonché particolari in bronzo, ferramenta, vetro e legno inerenti all'attività del restauro;
 - b) oggetti di filatelia (francobolli ed oggetti di interesse filatelico);
 - c) numismatica (monete, banconote ed oggetti di interesse numismatico);
 - d) cartoline e fotografie;
 - e) minerali e pietre da collezione;
 - f) oggetti da collezionismo di recente fabbricazione.
3. In forma residuale è ammessa anche la vendita di prodotti delle merceologie di cui al comma 1 aventi meno di 50 anni purchè rientranti nel concetto di modernariato o vintage, ossia di prodotti simbolo di uno stile di un determinato periodo storico di almeno 20 anni antecedente rispetto a quello in cui si effettua la vendita.
4. Ai sensi del presente articolo è da considerarsi "residuale" la vendita di prodotti che per quantità e valore rappresentino non più del 20% dei prodotti esposti sul posteggio.
5. E' fatto divieto assoluto di porre in vendita merci e prodotti diversi da quelli sopra elencati.
6. Sulla merce posta in vendita deve essere esposto il prezzo di vendita.

Articolo 3 – Attività collaterali

1. Su tutta l'area mercatale, localizzate in appositi spazi riservati, potranno essere inoltre organizzate attività collaterali di animazione territoriale, culturale, sociale finalizzate all'incremento dell'attrazione del mercato comprese iniziative di promozione e raccolta fondi da parte di associazioni, fondazioni e partiti.
2. Le attività collaterali di cui al comma 1 dovranno essere collocate in modo tale da garantire la fluidità e sicurezza della circolazione degli eventuali veicoli comunali, dei mezzi di soccorso e dei mezzi degli operatori mercatali.

Articolo 4 - Soggetti ammessi

1. I soggetti ammessi alla vendita sono:
 - 1) i titolari per l'esercizio del commercio su aree pubbliche;
 - 2) i titolari di autorizzazione commerciale in sede fissa ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 114/1998 provvisti di autorizzazione temporanea per il commercio su aree pubbliche;
 - 3) artigiani restauratori - iscritti all'albo C.C.I.A.A. delle Imprese Artigiane provvisti di autorizzazione temporanea per il commercio su aree pubbliche;
 - 4) operatori del proprio ingegno ai sensi dell'art. 4 comma 2 punto h del D.Lgs. 114/1998;
 - 5) soggetti che svolgono l'attività di vendita occasionale se provvisti di regolare tesserino regionale ai sensi del capo V bis L. R. n. 28/1999.

Articolo 5 - Regime autorizzatorio

1. Possono essere rilasciate autorizzazioni stagionali e temporanee ai sensi dell'art. 11 comma 4 della L.R. 28/1999. Gli operatori presenti con tale titolo autorizzatorio devono rappresentare un numero percentuale sempre inferiore al 50% del totale dei partecipanti.

Articolo 6 – Documentazione

1. Tutti gli operatori ammessi al mercato sono tenuti ad esporre l'autorizzazione originale e a presentare agli organi di vigilanza la documentazione prevista dalle norme vigenti relative alle merci poste in vendita, nonché la concessione di posteggio.
2. Qualora siano posti in vendita oggetti o generi di abbigliamento il cui prezzo di vendita superi l'importo di 25 Euro per gli oggetti e di 50 Euro per l'abbigliamento, è necessario che gli interessati siano in possesso del registro dell'usato, come previsto dagli artt.126, 127 e 128 del Test Unico delle Leggi di Sicurezza (R.D. n.773 del 18/06/1931) e dagli articoli 16 e 17 e 247 del Regolamento di esecuzione del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza (R.D. n.635 del 06/05/1940).

Articolo 7 - Soggetto attuatore

1. La Pubblica Amministrazione attraverso apposito bando individua un soggetto attuatore che avrà il compito di fungere da tramite tra gli operatori e la Pubblica Amministrazione e organizzare le attività collaterali di animazione territoriale, culturale e sociale.
3. Sarà cura di tale soggetto occuparsi anche dell'organizzazione delle attività di promozione del mercato e della vigilanza relativamente al rispetto delle limitazioni merceologiche.
4. I compiti del soggetto attuatore verranno svolti secondo le modalità stabilite dal Dirigente competente.
5. Per tali attività i partecipanti al mercato sono tenuti a versare al soggetto attuatore, almeno sette giorni prima dello svolgimento di ogni singola edizione del mercato, un contributo comprensivo di tasse e tariffe connesse all'attività e dei costi di organizzazione.
6. Il soggetto attuatore dovrà inviare agli uffici comunali competenti l'elenco dei partecipanti, accompagnato dalla documentazione relativa ai singoli operatori. Esso è tenuto anche a comunicare a tutti i soggetti interessati le informazioni sull'organizzazione delle attività.

Articolo 8 – Documentazione da presentare al soggetto attuatore

1. Prima dello svolgimento di ogni singola edizione del mercato tutti coloro che intendono parteciparvi, anche se titolari di concessione decennale, dovranno segnalare la propria presenza al soggetto attuatore presentando obbligatoriamente allo stesso:
 - 1) le eventuali domande di concessione e/o autorizzazione temporanea qualora non si sia titolari di concessione decennale;
 - 2) comunicazione del recapito telefonico e indirizzo cui si è reperibili;
 - 3) specificazione della merceologia trattata, rientrante nei prodotti previsti dall'atto istitutivo;
 - 4) tesserino regionale per la vendita occasionale ai sensi del capo V bis L. R. n. 28/1999.

Articolo 9 - Assegnazione dei posteggi

1. L'assegnazione dei posteggi vacanti o riservati alle autorizzazioni temporanee avverrà in ordine alla graduatoria definita dai competenti uffici comunali sulla base dei criteri stabiliti dalle vigenti norme in materia di commercio su aree pubbliche.
2. La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi riservati alle autorizzazioni temporanee viene definita seguendo le seguenti priorità:
 - 1) svolgere l'attività di restauratore o di antiquario;
 - 2) avere l'iscrizione al registro imprese della C.C.I.A.A.;
 - 3) essere in possesso della partita I.V.A.;
 - 4) maggior numero di presenze maturate;
 - 5) data di presentazione dell'istanza.
3. L'assegnazione verrà effettuata prima del giorno di svolgimento del mercato dal soggetto attuatore, previa verifica delle merci che si intendono porre in vendita, tra coloro che segnaleranno la propria intenzione di partecipare a quella specifica edizione del mercato e sulla base della graduatoria fornita dai competenti uffici comunali.
4. Ogni singolo posteggio non può essere occupato contemporaneamente da più soggetti essendo vietato condividere il proprio posteggio con altri operatori.

Articolo 10 - Orario di mercato

1. L'orario di vendita al pubblico nel mercato è stabilito dalle ore 8.00 alle ore 17.00 nei mesi da ottobre a marzo e dalle ore 8 alle ore 18.00 nei mesi da aprile a settembre, fatta salva la facoltà del Sindaco di variare gli orari secondo quanto disposto dall'art. 7 del Regolamento Comunale per la disciplina dell'esercizio del commercio al dettaglio sulle aree pubbliche.
2. L'allestimento dei banchi di vendita non può iniziare prima di un'ora dell'ora di inizio del mercato e l'area dovrà essere liberata entro un'ora dall'ora di fine mercato.
3. A nessun operatore è consentito - salvo casi di comprovata ed eccezionale gravità - abbandonare anticipatamente il mercato rispetto agli orari e qualora l'operatore abbandoni il posto anticipatamente verrà considerato assente ingiustificato ai fini della revoca del posteggio o verrà annullato il punteggio assegnato ai fini della graduatoria in caso di operatore non titolare di concessione decennale.

Articolo 11 – Sospensione dell'attività di vendita e del diritto all'assegnazione dei posteggi

1. Il mancato pagamento del contributo di cui all'art. 7 comporta la sospensione del diritto di posizionarsi nel mercato dell'Antiquariato sia per coloro che sono titolari di concessione decennale sia per coloro ai quali il posteggio viene assegnato temporaneamente. Le assenze cumulate a seguito della sospensione sono considerate assenze ingiustificate ai fini della revoca del posteggio.
2. La vendita di prodotti non rientranti nelle merceologie ammesse comporta la sospensione dall'assegnazione dei posteggi per un anno nei confronti di coloro che hanno presentato domanda di concessione e/o autorizzazione temporanea con contestuale impossibilità di attribuire punteggi ai fini delle graduatorie.

Articolo 12 – Revoca della concessione di posteggio

1. Fatte salve le altre ipotesi di revoca del posteggio previste dalla normativa nazionale, regionale e dal Regolamento comunale per l'attività di vendita su aree pubbliche, la vendita di prodotti non rientranti nelle merceologie ammesse comporta la revoca della concessione di posteggio qualora dopo una prima formale diffida si persista nella violazione nell'arco di due anni.

Articolo 13 – Rinvii

1. Il presente regolamento costituisce specificazione del Regolamento Comunale per la disciplina dell'esercizio del commercio al dettaglio sulle aree pubbliche. Per tutto quanto qui non contemplato si fa riferimento a tale Regolamento.

INDICE

| | |
|--|--------|
| Art. 1 - Oggetto del regolamento..... | pag. 1 |
| Art. 2 - Merceologie ammesse..... | pag. 1 |
| Art. 3 - Attività collaterali..... | pag. 2 |
| Art. 4 - Soggetti ammessi..... | pag. 2 |
| Art. 5 - Regime autorizzatorio..... | pag. 2 |
| Art. 6 - Documentazione..... | pag. 2 |
| Art. 7 - Soggetto attuatore..... | pag. 2 |
| Art. 8 - Documentazione da presentare al soggetto attuatore..... | pag. 3 |
| Art. 9 - Assegnazione dei posteggi..... | pag. 3 |
| Art. 10 - Orario di mercato..... | pag. 3 |
| Art. 11 - Sospensione dell'attività di vendita e del diritto di assegnazione dei posteggi..... | pag. 3 |
| Art. 12 - Revoca della concessione di posteggio..... | pag. 4 |
| Art. 13 - Rinvii..... | pag. 4 |

APPROVAZIONE

- Regolamento approvato con deliberazione di C.C. n. 22 del 27/02/2009

- Regolamento modificato con deliberazione di C.C. n. 75 del 27/06/2019
(entrata in vigore il 24/08/2019 dopo ripubblicazione all' Albo Pretorio per 15 giorni)